Deliberazione n. 96/2025/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025

composta dai magistrati:

Dott.	Vincenzo PALOMBA	– Presidente
Dott.	Renato CATALANO	- Consigliere (relatore)
Dott.	Fabio CAMPOFILONI	– Primo Referendario
Dott.	Antonio MARSICO	- Primo Referendario
Dott.	Marco MAZZOCCO	- Referendario

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7 comma 8, della legge n. 131/2003

Provincia di Ascoli Piceno (AP)

DELIBERAZIONE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

VISTA la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 131/2003, predisposta ed inviata dalla Provincia di Ascoli Piceno per il tramite del CAL (*Consiglio delle Autonomie locali*), con protocollo n. 5854 del 21 luglio 2025 trasmessa a questa Sezione regionale di controllo il 6 agosto 2025 e acquisita in pari data con prot. n. 2349;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MAR - DEL-Reg.-SC_MAR - 0000096 - 18/09/2025 - 11:28

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato questa Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore dott. Renato Catalano,

PREMESSO IN FATTO

Con nota prot. n. 5854 del 21 luglio 2025 trasmessa in data 6 agosto 2025, il Consiglio delle autonomie locali della Regione Marche (CAL) ha inviato, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 e successive modifiche ed integrazioni, l'istanza di parere alla Sezione regionale di controllo della regione Marche formulata dalla Provincia di Ascoli Piceno, avente per oggetto l'interpretazione della disposizione di legge articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41.

Il quesito proposto dal Comune è formulato nei termini che seguono.

"Con deliberazione n.15 del 10/7/2024 il Consiglio Provinciale ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 246 del D.lgs. 267/2000, il dissesto finanziario della provincia di Ascoli Piceno, conseguente al "mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario" dell'Ente come accertato con deliberazione n. 37/2024/PRSP della Corte Conti per la Regione Marche.

Il Consiglio dell'ente locale ha presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in corso di istruttoria.

Si chiede se, una volta approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, si possa procedere all'assunzione di un collaboratore (istruttore tecnico ex categoria C) con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 del D.lgs. 267/2000, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2 del Dl 13/2023 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 e ss.mm.ii., concernente "misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR dei soggetti attuatori". Detta norma infatti pone un'eccezione alla disciplina di cui all'articolo 90, disponendo che" al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR ovvero…omissis…, fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267del 2000". Si precisa che l'ente a tal fine dispone di fondi PNRR destinati a lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico di una palestra provinciale".

In particolare, dichiara che la disposizione di legge di cui chiede l'interpretazione è l'articolo 8, comma 2 del decreto-legge **2**4/02/2023 n. 13, convertito con modifiche nella legge 21 aprile 2023, n. 41.

La tesi interpretativa dell'Ente in merito alla disposizione citata è: "*nei casi in cui occorra assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con fondi PNRR, anche l'ente in dissesto possa procedere all'assunzione di un collaboratore ex articolo 90 TUEL, in deroga utilizzando nel caso concreto fondi PNRR destinati a lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico di una palestra provinciale per l'assunzione di un istruttore tecnico*".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, la Sezione regionale di controllo è chiamata a verificare i profili di ammissibilità, soggettiva e oggettiva, della richiesta di parere presentata dalla provincia di Ascoli Piceno, alla luce dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 (che consente a comuni, province e città metropolitane, di norma tramite il consiglio delle autonomie locali, di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica), come interpretato dalla magistratura contabile, in particolare dalle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle autonomie con le delibere di orientamento generale previste dall'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 e dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012.

1.1 Per quanto concerne l'ammissibilità soggettiva, all'elencazione degli enti legittimati a formulare richieste di parere alla Corte dei conti, contenuta nella sopra citata norma, è stata riconosciuta natura tassativa (Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 1/2020/QMIG e n. 13/2007/QMIG). Al loro interno sono legittimati gli organi muniti del potere di rappresentanza legale, individuati, di norma, nel presidente della giunta regionale, nel sindaco e nel presidente della provincia (in termini, SRC Campania, deliberazione 130/2018/PAR e SRC Lombardia, deliberazione n. 81/2017/PAR).

La richiesta di parere in esame è da ritenere, pertanto, ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritta dal presidente della provincia di Ascoli Piceno, che, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, è l'organo rappresentativo della provincia, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

1.2 Sotto il profilo oggettivo, si rappresenta che il citato art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 prevede che la Corte dei conti possa pronunciarsi su pareri richiesti dagli enti territoriali in materia di "*contabilità pubblica*". Le delibere di orientamento che, negli anni, si sono concentrate sulla perimetrazione di tale nozione (per tutte, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazioni n. 54/2010 e n. 1/2011; Sezione delle autonomie, deliberazioni n.

5/2006, n. 9/2009, n. 3 e 4/2014, n. 24/2019 e n. 17/2020) hanno chiarito come quest'ultima non possa essere dilatata fino a comprendere qualsiasi attività degli enti che abbia riflessi di natura finanziaria, ma va limitata alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue gli interventi di settore, comprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli (cfr., Corte dei conti, SSRR in sede di controllo, delibera n. 54/2010). La Sezione delle Autonomie ha, altresì, specificato che "la *funzione consultiva di questa Corte non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari*" (deliberazione n. 24/2019), anche perché, adottando una soluzione più aperta, "*detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di precostituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità*" (deliberazione n. 11/2020 citata), anche alla luce dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile).

Dai citati pronunciamenti emerge però anche il principio secondo cui questioni estranee alla nozione di contabilità pubblica, intesa quale gestione del ciclo di bilancio, possono ritenersi comunque ad essa riconducibili, secondo una visione dinamica della materia, che sposti la visuale agli equilibri di bilancio ed al coordinamento della finanza pubblica (SSRR in sede di controllo, n. 54/2010 e, per esempio, SRC Campania, n. 17/2020/PAR), anche se questa non può investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria – patrimoniale. Si precisa infatti come "*da ciò discende, in primo luogo, che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione "in materia di contabilità pubblica", che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali. Né sono parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio*." Poiché tale ultima ipotesi interpretativa, renderebbe la Sezioni regionali di controllo organi di consulenza generale delle Amministrazioni, incompatibile con la funzione di controllo intestata alla Corte, che deve essere terza ed

imparziale. In coerenza con tali presupposti, la materia di contabilità pubblica è da interpretarsi nell'ambito "*limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase "discendente" distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico" (Deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie).* Sull'argomento, le Sezioni riunite in sede di controllo, con la citata delibera in data 17 novembre 2010, n. 54, hanno statuito che rientrano nella materia anche "*quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) – in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio. Pertanto, ulteriori materie, che sono estranee alla materia di contabilità pubblica intesa come insieme di norme che disciplinano il bilancio ed i procedimenti contabili correlati, possono essere ad essa riconducibili solo ove sussista una connessione con le norme di coordinamento della finanza pubblica che prevedono limiti e divieti funzionali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi nella sana gestione finanziaria dell'ente e sui relativi equilibri di bilancio. Ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative*

inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio." Con ciò non accogliendo una interpretazione del concetto di contabilità pubblica tale da estendere la funzione a tutti i settori dell'azione amministrativa.

I predetti principi sono stati ribaditi dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, secondo cui "*l'ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa. Quando la richiesta di parere non sollecita l'interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003*".

La giurisprudenza contabile ha, infatti, precisato che la funzione consultiva presuppone la disamina di questioni che presuppongono l'interpretazione della norma contabile, e che essa deve svolgersi su un piano generale ed astratto. Se il giudice contabile si esprimesse preventivamente su questioni concrete si determinerebbe l'inserimento di una "*magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico*" (*ex multis*, Corte costituzionale n. 60/2013) nei processi decisionali degli enti, con conseguente condizionamento dell'attività su cui la Corte è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno e neutrale (cfr. Sezione Autonomie, n. 5/2006). Trattasi di attività di consulenza che, pur non attinente a specifici casi concreti o implicante valutazioni su comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati, oppure sottoposti all'esame di una autorità giudiziaria, contribuisca a chiarire questioni giuridiche e stabilire linee interpretative di portata generale in ordine alla norma di contabilità pubblica di riferimento. Va infatti evidenziato come la giurisprudenza contabile ha rammentato che dalla funzione consultiva resta esclusa qualsiasi forma di co-amministrazione o di cogestione con l'organo di controllo esterno (in tal senso, Sezione regionale controllo Veneto, n. 370/2017/PAR, Sezione regionale controllo Lazio n. 22/2011/PAR)

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo, preventivo o successivo che sia, della magistratura contabile in riferimento

alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale. In altri termini, il parere reso non può costituire una compartecipazione all'amministrazione attiva dell'ente locale, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione, nè l'attività consultiva può rispondere a quesiti che determinano, altresì, una indebita interferenza con l'attività di altri organi preposti dall'ordinamento alla definizione del procedimento di cui trattasi (in tal senso, Sezione regionale controllo Sicilia, deliberazioni nn. 38/2020/PAR; 108/2020/PAR; 132/2020/PAR; Sezione regionale controllo Puglia deliberazione n. 109/2020/PAR). Sul punto, anche la Sezione Regionale di controllo per la Calabria ha già avuto modo di affermare che l'ausilio interpretativo di cui all'art. 7, comma 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131 "*non comprende il fornire indicazioni sulle modalità applicative della normativa, che rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali che gli amministratori devono compiere nella gestione dell'ente*" (v. Sez. Reg. Contr. Calabria delib. nn. 19/2023/PAR; 121/2003/PAR).

Lo scrutinio della questione deve quindi prescindere da ogni congiunzione con particolari e specifiche circostanze di fatto che vulnerino quei profili di astrattezza e generalità, necessari a connotare la funzione consultiva nei termini suddetti. Infatti, l'apporto consultivo della Corte dei conti va riferito alla questione sottoposta al vaglio, in termini di mera acquisizione della sola *regula iuris* (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. controllo Umbria, deliberazione n. 42/2018/PAR; Sez. controllo Toscana, deliberazione n. 341/2019/PAR; Sez. controllo Lazio, deliberazione n. 1/2019/PAR). In altre parole, detto apporto deve prescindere da valutazioni su atti, casi specifici o snodi fattuali che determinerebbero un'ingerenza della Corte stessa nella concreta attività dell'ente, convertendo indebitamente la funzione esercitata, di per sé neutrale e indipendente, in un'impropria cogestione del procedimento, quale espressione della diversa funzione di amministrazione attiva (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Controllo Veneto, deliberazione n. 144/2024/PAR; Sez. controllo Liguria, deliberazioni n. 31/2019/PAR e n. 14/2020/PAR; Sez. controllo Lombardia, deliberazioni n. 305/2018/PAR; n. 411/2019/PAR e n. 370/2019/PAR; Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 155/2018/PAR). Ed infatti, in applicazione di tale principio, giova richiamare, per attinenza al caso di specie, la Sezione delle autonomie della Corte Conti, che, con la deliberazione n. 4/2022/QMIG, ha esaminato nel merito una questione, che presentava aspetti controversi da interpretare, al fine

dell'applicazione della normativa in vigore (ante decreto-legge **2**4/02/2023 n. 13, convertito con modifiche nella legge 21 aprile 2023, n. 41). La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 2/2022/QMIG, ha enunciato il principio di diritto, secondo cui: "*Il divieto, di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, non può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242 del TUEL*". Appaiono, tuttavia, più attinenti al caso in esame alcune recenti deliberazioni, per la stretta analogia con lo stesso.

La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha, al riguardo, affermato che "pur essendo astrattamente pertinente alla materia della contabilità pubblica, si rileva che la richiesta sottoposta al vaglio della Sezione perimetra in realtà la fattispecie in un ambito procedurale circostanziato e specifico, che comporterebbe, qualora fosse scrutinata nel merito, una surrettizia modalità di co-amministrazione. Invero, la richiesta di parere in questione – come formulata – mira esclusivamente a conoscere la procedura amministrativa più corretta da seguire in relazione all'applicazione del disposto di cui all'art. 8 comma 2 del d.l. 13/2023. Dalla formulazione del quesito, non si rileva una connessione con le norme che prevedono limiti e divieti funzionali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi nella sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio, trattandosi solo dell'interpretazione di dinamiche procedurali, che per di più coinvolgono ed interferiscono con le funzioni e le competenze di altri organi" (deliberazione n. 96/2024/PAR Sezione di controllo per la Regione siciliana). Analogamente, va dichiarata l'inammissibilità della richiesta di parere anche nella misura in cui questa, facendo in realtà riferimento a fatti gestionali specifici riconducibili alla discrezionalità dell'Ente ed all'attività di altri organi, è priva dei requisiti che devono connotare il quesito ai fini dell'ammissibilità oggettiva".

Dello stesso tenore appare la deliberazione n. 100/2024/PAR Sezione regionale di controllo per la Puglia, la quale ha affermato che "seppure riconducibile astrattamente alla materia della "contabilità pubblica" (venendo in rilievo problematiche ermeneutiche afferenti alla normativa vincolistica in materia di personale propria degli enti "strutturalmente deficitari" ex art. 242 T.U.E.L. e, dunque, limiti e divieti funzionali al raggiungimento di specifici

obiettivi di contenimento della spesa, rilevanti sul piano del coordinamento della finanza pubblica), il quesito in esame difetta dei requisiti di generalità ed astrattezza, essendo preordinato alla soluzione di una questione che riguarda uno specifico fatto gestionale".

Anche nel caso in esame, in effetti, la provincia di Ascoli Piceno "*chiede se, una volta approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, si possa procedere all'assunzione di un collaboratore (istruttore tecnico ex categoria C) con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 del D.lgs. 267/2000, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2 del Dl 13/2023 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 e ss.mm.ii., concernente "misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR dei soggetti attuatori*". Al riguardo, analogamente a quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia, si precisa che la Corte "non può stabilire se il caso concreto prospettato dall'ente locale sia o meno sussumibile nel quadro normativo di riferimento, atteso che la richiesta di parere, pur originando da un'esigenza gestionale dell'ente, deve rimanere circoscritta al piano generale ed astratto dell'interpretazione di una disposizione dal significato controverso, attinente alla materia contabile", che non appare sussistere nel caso in esame. In realtà, al di là della formale richiesta di interpretare l'art. 8 comma 2 del decreto legge **2**4/02/2023 n. 13, convertito con modifiche nella legge 21 aprile 2023, n. 41, l'ente richiede l'avallo ad una procedura amministrativa conseguente l'applicazione della normativa in vigore, che potrà essere effettuata solo a seguito della valutazione, da parte della stessa amministrazione, del ricorrere di tutte le condizioni e limiti previsti dal legislatore nazionale all'applicazione della disciplina derogatoria richiamata.

La Sezione ritiene quindi di poter condividere i sopra indicati pronunciamenti espressi al riguardo. Nel caso di specie, rilevato che il quesito inerisce, in realtà, come già evidenziato, ad una determinata sequenza procedimentale, incompatibile con la presente funzione consultiva, non vi è motivo di discostarsi dai principi sopra affermati e, di conseguenza, va dichiarata l'inammissibilità della richiesta di parere nella misura in cui questa, facendo in realtà riferimento a fatti gestionali specifici riconducibili alla discrezionalità dell'Ente ed all'attività di altri organi, è priva dei requisiti che devono connotare il quesito ai fini dell'ammissibilità oggettiva.

Per quanto esposto, il quesito proposto dalla provincia di Ascoli Piceno risulta inammissibile in quanto – così come è formulato - non è finalizzato all'interpretazione di una norma che rientra nella materia della contabilità pubblica, implicando, al contrario,

l'immissione di questa Sezione in specifiche e concrete procedure amministrative che coinvolgono le funzioni e le competenze di altri organi.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche dichiara inammissibile la richiesta di parere sotto il profilo oggettivo.

La presente deliberazione sarà trasmessa a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente della provincia di Ascoli Piceno ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche.

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025.

Il Magistrato relatore
Renato Catalano
f.to digitalmente

Il Presidente
Vincenzo Palomba
f.to digitalmente

Depositato in Segreteria in data 18 settembre 2025
Il Direttore della Segreteria
Barbara Mecozzi
f.to digitalmente